



Documento di consultazione
AEEGSI 187/2015/R/gas
Osservazioni di Energia Concorrente



ENERGIA CONCORRENTE

Il presente documento illustra le osservazioni di Energia Concorrente in ordine al documento di consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (**Autorità**) 187/2015/R/gas, recante *Attuazione del Regolamento UE 312/2014 della Commissione, in materia di bilanciamento del gas naturale*, con scadenza 25 maggio 2015 (**DCO**).

* * *

Osservazioni generali

In via generale, la scrivente Associazione evidenzia che, sebbene il Regolamento UE 312/2014 preveda la decorrenza del nuovo bilanciamento gas a partire dal 1° ottobre 2015 e nonostante siano stati promossi vari step consultivi come quello in oggetto, non risultano ancora disponibili alcuni tasselli regolatori indispensabili per l'avvio del nuovo modello e per una valutazione esaustiva dello stesso. In particolare, si riscontra l'assenza dei seguenti elementi:

- documento di consultazione Stogit in materia di modalità attuative dei processi di riprogrammazione delle nomine presso gli stoccaggi;
- proposte e consultazione Snam/Autorità inerenti al meccanismo di incentivazione/penalizzazione del TSO, con riferimento alle proprie azioni di bilanciamento;
- quadro organico e completo delle regole di emergenza per eccesso o carenza gas nel nuovo contesto di bilanciamento;
- regole univoche e trasparenti circa i criteri di scelta delle possibili azioni di bilanciamento del TSO, sia in termini di strumenti di flessibilità fisici (*linepack*, stoccaggio di bilanciamento) che commerciali (intervento sui mercati GME, per l'acquisto di possibili prodotti *title* e *locational*);
- modalità di funzionamento sufficientemente delineate dell'asta, esplicita od implicita, per lo scambio di capacità di punta stoccaggio non programmata dagli utenti;

- regole certe e trasparenti circa le modalità di definizione dello *small adjustment*;
- notizie certe in merito alla quantità, qualità e decorrenza disponibilità delle informazioni che il TSO sarà chiamato a mettere a disposizione degli utenti, affinché questi possano consapevolmente bilanciare i propri portafogli;
- informazioni complete sul sistema di garanzie e relativi strumenti di copertura.

Per quanto sopra, la scrivente Associazione ritiene si possano al momento individuare alcuni possibili rischi:

- riduzione strumenti di bilanciamento attualmente a disposizione del TSO e degli operatori;
- ridotta liquidità mercato *spot* e conseguente possibile incremento oneri di sbilanciamento;
- sistema di *pricing* dello sbilanciamento non pienamente efficiente;
- scarsità segnali di prezzo, quale stimolo al bilanciamento dei singoli portafogli.

A fronte di una simile situazione, si ritiene che il termine per la partenza del nuovo bilanciamento gas possa essere rispettato solo attraverso una significativa accelerazione regolatoria che, in ogni caso, non gioverebbe alla fase di test delle nuove modalità, comunque indispensabile dal punto di vista degli operatori.

* * *

Osservazioni ai singoli spunti del DCO

Q1. Ritenete che vi siano ulteriori aspetti in materia di notifiche di scambio che debbano essere presi in considerazione?

Le tempistiche di funzionamento dei mercati gas dovranno tenere conto delle innovazioni concernenti il ruolo e le tempistiche dei mercati day-ahead ed intraday GME (MGP-GAS ed MI-GAS), i quali saranno votati a



compravendite di gas finalizzate anche ad attività di bilanciamento e richiederanno comunque registrazioni al PSV.

Q2. Si concorda coi principi sopra esposti circa la natura non prescrittiva delle norme sull'intervento del RdB nel mercato?

Q3. Si ritiene necessario rendere disponibili agli utenti le informazioni più efficaci per l'efficienza del bilanciamento stesso? Oppure ritenete che sia sufficiente definire un sistema di incentivi che implicitamente stimoli il RdB a rendere disponibili agli utenti le informazioni più efficaci per l'efficienza del bilanciamento stesso?

Si condivide che il TSO debba essere messo nelle condizioni di garantire il rispetto dei principi di economicità ed efficienza delle proprie azioni di bilanciamento, attraverso un livello di discrezionalità in grado di scongiurare eccessive rigidità e di assicurare l'effettiva minimizzazione degli oneri di bilanciamento del sistema. Tuttavia si evidenzia la necessità che tale relativa libertà d'azione sia comunque regolata da disposizioni generali e da obblighi di trasparenza, da definire opportunamente a livello di Codice Rete. In sintesi, un meccanismo di incentivi e penalità ben strutturato e coerente, rappresenta un prerequisito essenziale per il corretto funzionamento del nuovo bilanciamento gas e per l'efficace attuazione degli strumenti di flessibilità evidenziati da Snam Rete Gas nella consultazione n. 35, la quale fa riferimento ad un *merit order* dai connotati molto generici.

Q4. Si condivide l'opportunità di rimuovere il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema ai fini del bilanciamento giornaliero?

Q5. Si condivide l'opportunità di rimandare a successiva valutazione le modalità di gestione oraria del bilanciamento e l'introduzione di prodotti

temporali, obblighi infragiornalieri nonché la rimozione o riduzione dell'accesso da parte del RdB al servizio di stoccaggio per la modulazione oraria?

Si ritiene che già a partire dalla fase di avvio del nuovo bilanciamento lo stoccaggio di bilanciamento operativo sia messo a disposizione degli Utenti. È auspicabile, infatti, per rendere il mercato maggiormente efficiente e liquido, che il RdB metta a disposizione, anche mediante prodotti flessibili offerti attraverso un sistema ad asta, la propria capacità di stoccaggio per il bilanciamento operativo.

Q6. Si condivide l'impostazione normativa illustrata riguardo all'introduzione delle rinomine?

Q7. Ritenete che vi siano controindicazioni e inefficienze nel prevedere che in una prima fase di avvio le rinomine infragiornaliere presso lo stoccaggio siano effettuate con frequenza superiore all'ora? Ed eventualmente qual è il numero minimo di cicli di rinomina infragiornalieri che ritenete necessari e in che orari?

Si esprime sostanziale condivisione nei confronti delle considerazioni sulle rinomine e la distinzione tra punti controllabili e non controllabili. Con riferimento ai cicli di rinomina, come evidenziato in premessa, si ritiene non vi siano al momento informazioni sufficientemente esaustive in merito alle modalità operative di tali cicli, nonché al necessario coordinamento tra cicli di rinomina, possibili finestre temporali entro le quali Snam potrebbe intervenire con proprie offerte sul mercato e sessioni di compravendita capacità di stoccaggio di punta non utilizzata.

Si suggerisce, inoltre, che la rinomina relativa ai punti di riconsegna agli impianti termoelettrici o dei punti interconnessi con le produzioni nazionali, sia consentita già a partire dalla fase di avvio del mercato del bilanciamento. Le caratteristiche tecniche di tali impianti, infatti, permettono che i loro flussi

di consumo siano controllabili e monitorabili da parte dell'Utente del Bilanciamento, pertanto rappresenterebbero un'ulteriore risorsa di flessibilità per il sistema e per il responsabile del bilanciamento.

Q8. Condividete le considerazioni sopra effettuate in materi di formazione dei prezzi di sbilanciamento? In particolare condividete l'applicazione di prezzi duali in situazione di "emergenza" pari al prezzo definiti amministrativamente solo all'utente sbilanciato nello stesso verso del sistema?

Con riferimento allo *small adjustment*, si condivide la necessità che lo stesso, oltre ad incentivare il bilanciamento delle proprie posizioni, debba essere adeguatamente commisurato alle effettive possibilità degli utenti di porre rimedio alle proprie situazioni di sbilancio e, pertanto, alla qualità delle informazioni messe a disposizione dal TSO ed al livello di liquidità del mercato spot.

A tale riguardo, la proposta Snam di quantificare lo *small adjustment* come pari al 3% del prezzo medio di mercato (consultazione CdR n. 35), non sembra scaturire da analisi organiche e trasparenti, né sembra considerare possibili meccanismi di incremento graduale della penalizzazione dello sbilancio. Questi ultimi sarebbero comunque auspicabili, soprattutto per gli utenti che forniscono prevalentemente clienti civili e che pertanto restano particolarmente esposti al rischio sbilancio, specialmente nella fase di avvio del nuovo modello. Si ravvisa peraltro la necessità che il nuovo valore dello *small adjustment* sia comunque considerato all'interno della componente CCR della tariffa tutelata, nella voce "rischio bilanciamento".

In merito alle condizioni di emergenza, in primo luogo si considera necessario distinguere in maniera categorica le situazioni di effettiva emergenza fisica del sistema (attivazione misure di emergenza da parte del Comitato presieduto dal MSE) previste dal livello "emergenza" del Piano Nazionale Emergenza Gas, da situazioni critiche associate ad aspetti



puramente commerciali, come quelle in cui l'offerta Snam presso il mercato del bilanciamento non viene quantitativamente soddisfatta dalle offerte degli operatori. In tale ultimo caso specifico, si ritiene che le attuali regole di applicazione del prezzo amministrato debbano essere rimosse o modificate, trattandosi del risultato di vincoli commerciali e non fisici del sistema.

Peraltro, come già accennato, in presenza di un mercato spot probabilmente poco liquido almeno nelle fasi iniziali del nuovo regime di bilanciamento, il prezzo di sbilanciamento rischia comunque di assumere valori relativamente molto alti e poco rappresentativi, tenendo anche conto dei rilevanti vincoli di erogazione da stoccaggio definiti dal MSE. Pertanto, almeno nella fase di partenza del nuovo modello di bilanciamento, si ritiene opportuno valutare meccanismi di mitigazione del prezzo di sbilanciamento, come la definizione di eventuali cap al corrispettivo di sbilancio o soglie di disequilibrio all'interno delle quali applicare prezzi di sbilanciamento ridotti. In ogni caso, tali criticità e relative possibili soluzioni dovrebbero essere affrontate in un documento di consultazione dedicato.

Q9. Si concorda con la necessità di introdurre meccanismi di gestione delle congestioni della capacità di erogazione ed iniezione in stoccaggio?

Q10. Ritenete efficienti i meccanismi sopra prospettati? Quale dei due meccanismi ritenete preferibile (asta esplicita o implicita)?

Il rischio di relativo sottoutilizzo di capacità di punta, per via del superamento del meccanismo di "UIOLI implicito" attualmente offerto dalla PB-GAS, rappresenta un potenziale fattore di rischio per il sistema e potrebbe determinare oneri di sbilanciamento non coerenti rispetto alla reale situazione fisica del sistema.

SI condivide pertanto la necessità di prevedere opportuni meccanismi di gestione delle congestioni, attraverso sessioni di scambio della capacità di punta. In particolare, l'alternativa A (asta esplicita, indetta da Stogit ad



opportuni intervalli regolari sul giorno gas) sembrerebbe più facilmente implementabile ed in grado di garantire adeguata efficienza. Si evidenzia, tuttavia, l'indispensabile necessità di chiarire meglio il funzionamento di tali aste e delle stesse modalità operative di rinomina *intraday* dello stoccaggio, affinché si possano effettivamente comprendere e valorizzare le nuove funzionalità nel loro complesso.

Q11. Quanto ritenete debba essere esteso il periodo di disponibilità delle informazioni e degli strumenti richiesti dal nuovo regime di bilanciamento prima dell'avvio dello stesso?

Q12. Quali informazioni e strumenti si ritengono indispensabili per il periodo di prova prima dell'avvio? E quali al momento dell'avvio del sistema?

Come già menzionato, la qualità e la quantità delle informazioni fornite dal TSO rappresentano un prerequisito essenziale per il buon funzionamento del nuovo bilanciamento gas. Si ritiene, quindi, che la fase di *test* debba essere attivata almeno due mesi prima dell'avvio del nuovo regime di bilanciamento e che all'avvio dei test siano stati già pubblicati gli aggiornamenti dei Codici Stogit e Snam, nonché del Regolamento Mercati GME.

Bologna, 25 maggio 2015

Alessandro Bianco
Segretario generale